

*Treviso, data del protocollo**Sede***OGGETTO: Tavolo Tecnico con gli Ordini Professionali della Provincia di Treviso.
Verbale del 10 Aprile 2025.**

Il giorno 10.04.2025, nei locali della Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio Provinciale-Territorio di Treviso, si è riunito il Tavolo di lavoro tecnico con le categorie professionali provinciali invitate con nota AGE.AGEDP-TV.REGISTROUFFICIALE.72580.31-03-2025-U.

All'incontro sono presenti:

1. MARCON Giorgio – Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati;
2. SCUDELLER Michele – Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati;
3. COLETTI Angelo - Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;
4. RINALDIN Alvisè - Ordine degli Ingegneri;
5. BARBARO Alessandro – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
6. CECHEL Omar – Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;
7. MICHELON Anna - Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati;

per l'Agenzia delle Entrate:

1. SUPERBO Andrea – Direttore UP-T;
2. DI MARCELLO Ercolino – Capo Area SCC;
3. SALVADORI Chiara - Capo team UPT;
4. VESPUCCI Vittorio - Capo team UPT.

I punti all'O.d.G. sono:

1. Condivisione dell'aggiornamento del Vademecum delle procedure di accesso ai servizi catastali nella provincia di Treviso;
2. Aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione;
3. Modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie introdotte con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e cumulo giuridico nell'ambito del ravvedimento;

4. Dlgs 219/2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) e istituto del contraddittorio preventivo in ambito catastale;
5. Varie ed eventuali.

L'incontro ha avuto inizio alle ore 14:30.

Dopo i saluti iniziali, l'ing. Di Marcello ha annunciato che dalla settimana successiva prenderà l'incarico di Direttore dell'UPT di Macerata, lasciando temporaneamente scoperto l'incarico di Capo Area SCC dell'UPT di Treviso.

Si passa quindi all'analisi dei punti all'ordine del giorno.

1. Il dott. Vespucci interviene per illustrare gli aggiornamenti apportati al vademecum sulle procedure di accesso ai servizi catastali. In particolare, la versione 1.1 del "Vademecum delle procedure di accesso ai Servizi Catastali nella Provincia di Treviso" include importanti modifiche ai Servizi ad accesso programmato. Tra le novità, spicca l'implementazione dell'assistenza da remoto per le domande di volture catastali, disponibile tramite telefono e videochiamata. Inoltre, il documento aggiorna le modalità di accesso ai documenti amministrativi, in conformità con la Legge 241/90, e fornisce indicazioni dettagliate sulla compilazione dei Pregeio R.T..
2. Il dott. Vespucci illustra poi le recenti novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione. A partire dal 1° gennaio 2025, con l'entrata in vigore dell'art. 8 del D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, vengono introdotte significative novità riguardanti le volture di consolidamento e accrescimento dell'usufrutto. Alla registrazione del decesso dell'usufruttuario nell'ANPR, l'Agenzia provvederà automaticamente alla cancellazione dell'usufrutto dalla banca dati catastale. Nel caso in cui il titolo costitutivo dell'usufrutto preveda un diritto di accrescimento, esso potrà essere registrato su richiesta della parte mediante una voltura in esenzione, seguendo la procedura di "preallineamento" prevista nel software Voltura 2.0. Il concetto di accrescimento si applica esclusivamente quando l'usufrutto da consolidare deve essere trasferito a un usufruttuario già presente in visura. Qualora, invece, l'usufrutto debba essere interamente trasferito a un nuovo soggetto, si parlerà di usufrutto successivo. In questo caso, la voltura non sarà esente e dovrà essere eseguita secondo la procedura ordinaria di "afflusso".
3. L'arch. Salvadori prende la parola per spiegare le modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie introdotte con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87. Per le violazioni commesse a partire al 1° settembre 2024 vengono infatti riviste le seguenti fattispecie, calcolate sul minimo edittale:
 - Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione: sanzione ridotta a 1/10;

- Ravvedimento oltre 90 giorni ed entro un anno dalla violazione: sanzione ridotta a 1/8;
- Ravvedimento oltre un anno dalla violazione: sanzione ridotta a 1/7;

Trova inoltre applicazione, in base agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, l'istituto del cumulo giuridico, qualora le violazioni commesse siano ripetute o in progressione tra loro, con un aumento pari al 25% del minimo edittale a prescindere dal loro numero (maggiore di uno). Gli importi comprensivi del cumulo giuridico nel caso di ritardata presentazione del Docfa diventano ad esempio: euro 129,00, euro 161,25 e euro 184,29 a seconda del ritardo nella presentazione.

In conseguenza di tali modifiche normative sono stati effettuati gli interventi informatici concernenti le regole di calcolo delle sanzioni agevolate che interessano le dichiarazioni di aggiornamento degli atti catastali.

Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 continuano ad applicarsi i criteri previgenti.

4. L'arch. Chiara Salvadori passa poi al punto 4 degli argomenti all'ordine del giorno. Con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, sono state apportate modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (*"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*), in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (9 agosto 2023, n. 111). Nell'ambito di tale riforma, è stato introdotto all'interno dello Statuto l'articolo 6-bis che prevede l'applicazione dell'istituto del contraddittorio preventivo. Il comma 1 dispone che *"Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo"*.

Rientrano in tale fattispecie gli atti di accertamento relativi ai procedimenti avviati ai sensi dell'art. 1 comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ai sensi dell'art. 1 comma 277 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con i quali il contribuente è invitato a regolarizzare la situazione catastale dei propri immobili nei termini fissati dalle citate disposizioni. In caso di intervento surrogatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate, la trasmissione del Provvedimento di attribuzione di rendita catastale e di liquidazione di tributi, interessi ed oneri, nonché di irrogazione di sanzioni, deve necessariamente essere preceduta dalla fase di contraddittorio. Di conseguenza, l'ufficio notificherà uno schema di provvedimento contenente l'invito alla formulazione di osservazioni ovvero a richiedere l'accesso agli atti del fascicolo.

Qualora il contribuente non si attivi per formulare le proprie controdeduzioni l'ufficio, scaduto il termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio, procederà alla notifica dell'atto nel quale saranno indicati gli elementi del provvedimento già contenuti nello schema d'atto.

Nel caso in cui invece il contribuente presenti le osservazioni entro il termine assegnato l'ufficio può disporre l'archiviazione della posizione in caso di documentata giustificazione da parte del contribuente oppure procedere alla notifica dell'atto,

integrato con le opportune motivazioni per il mancato o il parziale accoglimento delle osservazioni pervenute.

La riunione si chiude alle ore 16:30.

IL DIRETTORE UPT (*)

Andrea Superbo

Firmato digitalmente

() Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca*

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente

